

TI_GERICHTE 10.2004.504 vom 27. Mai 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-05-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2004.504

FR: TI_GERICHTE 10.2004.504 du 27 mai 2005

IT: TI_GERICHTE 10.2004.504 del 27 maggio 2005

Volltext

LESA 1

patr. da: PR 1

Incarto n.10.2004.504/AMM

DA 4050/2004

Bellinzona

27 maggio 2005

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Lara Bittana in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

accusato di 1. truffa, mancata

per avere, a _____ e _____ tra febbraio e marzo 2004, per procacciare a sé o a altri un indebito profitto, compiuto senza risultato tutti gli atti necessari al fine di ingannare con astuzia i funzionari della _____, _____, inoltrando il 26/28 febbraio 2004 un avviso di sinistro nel quale asseriva contrariamente al vero che la vettura Mercedes-Benz 380 SE, targata TI _____, intestata alla società _____ Sagl era stata danneggiata a seguito della caduta il 24 febbraio 2004 alle ore 23.00 di un ramo all'interno di una sua proprietà privata a _____ e che il veicolo in questione non disponeva dell'assicurazione casco parziale, sottacendo di aver annunciato alla medesima data (26 febbraio 2004) il medesimo danno, ancorché affermando che si era prodotto il 21 febbraio 2004 alle ore 22.30/23.00 sulla tratta _____, alla compagnia _____, la quale ha risarcito il danno nella misura di fr. 5400.■ il 15 marzo 2004,

ritenuto che a sostegno delle sue affermazioni l'accusato ha inviato alla _____ un preventivo datato 8 marzo 2004 di riparazione della Carrozzeria _____, di cui è titolare suo figlio _____, per una spesa complessiva di fr. 5433.80 e un falso scritto datato 25 febbraio 2004 della compagnia _____ che affermava che il danno non sarebbe stato coperto, segnatamente in quanto il veicolo era privo di assicurazione casco parziale,

ritenuto altresì che il 12 marzo 2004, ossia dopo che il 10 marzo 2004 la compagnia _____ gli aveva confermato la copertura del danno, l'accusato ha scritto alla

_____, minacciando la disdetta del contratto nel caso in cui non gli fosse stato riconosciuto l'indennizzo richiesto;

2. falsità in documenti

per avere, nelle circostanze di luogo e di tempo di cui sub 1, allo scopo di perfezionare l'inganno astuto e di procacciarsi un indebito profitto, formato una lettera falsa della compagnia _____, nella quale si afferma contrariamente al vero che il danno da lui annunciato non sarebbe stato risarcito, segnatamente per l'assenza di un'assicurazione casco parziale;

reati previsti dagli art. 146 cpv. 1 (in relazione con l'art. 22 cpv. 1) e 251 n. 1 CP;

perseguito con decreto d'accusa n. 4050/2004 del 2 dicembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'imputato:

1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100. e delle spese di fr. 100.;

vista l'opposizione al decreto d'accusa interposta il 13 dicembre 2004;

indetto il dibattimento 27 maggio 2005, cui è comparso l'accusato, mentre il Procuratore pubblico vi ha rinunciato chiedendo la conferma del decreto d'accusa;

accertate le generalità dell'accusato e proceduto al suo interrogatorio;

rispondendo ai seguenti quesiti:

1. se l'imputato è autore colpevole di truffa mancata e/o di falsità in documenti;

2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,

2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;

3. il giudizio sugli oneri processuali;

preso atto che nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 22 cpv. 1, 23 cpv. 1, 41, 63, 68, 146 cpv. 1 e 251 n. 1 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

dichiara ACCU 1 autore colpevole di

1. reato impossibile di mancata truffa, art. 146 cpv. 1 in relazione con gli art. 22 cpv. 1 e 23 cpv. 1 CP,

per avere inoltrato il 26/28 febbraio 2004 un avviso di sinistro nel quale dichiarava che la vettura Mercedes-Benz 380 SE, targata TI _____, intestata alla società _____ Sagl era stata danneggiata a seguito della caduta il 24 febbraio 2004 alle ore 23.00 di un ramo all'interno di una sua proprietà privata a _____ e ■ contrariamente al vero ■

che il veicolo in questione non disponeva dell'assicurazione casco parziale, sottacendo di aver annunciato alla medesima data (26 febbraio 2004) un danno analogo, prodottosi il 21 febbraio 2004 alle ore 22.30/23.00 sulla tratta _____, alla compagnia _____ (assicuratore casco parziale), la quale ha risarcito il danno nella misura di fr. 5400.■ il 15 marzo 2004, ritenuto che a sostegno delle sue affermazioni l'accusato ha inviato alla _____ un falso scritto datato 25 febbraio 2004 della compagnia _____ che affermava che il danno non sarebbe stato coperto, fra l'altro, perché il veicolo era privo di assicurazione casco parziale,

non essendo data la possibilità di consumazione del reato, giacché l'assenza di un'assicurazione casco parziale ■ contrariamente a quanto ritenuto dall'assicurato nel momento in cui ha comunicato tale circostanza inveritiera alla _____ ■ non era di per sé idonea a modificare la posizione espressa da quest'ultima il 26 febbraio 2004 di diniego della copertura assicurativa;

2. falsità in documenti, art. 251 n. 1 CP,

per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 4050/2004 del 2 dicembre 2004;

condanna ACCU 1

1. alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.■;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

Intimazione a:

■ Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

■ Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

■ Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

■ Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

■ Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:

La segretaria:

Distinta di pagamento a carico del condannato:

fr. 200.■ tassa di giustizia

fr. 150.■ spese giudiziarie

fr. 350.■totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.